

***“NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ SIA RISULTATA BENEFICIARIA DI AIUTI DI STATO E GLI AIUTI DE MINIMIS, PER I QUALI È GIÀ PREVISTA LA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA) DA PARTE DEI SOGGETTI EROGANTI, L’ANNOTAZIONE NEL SUDETTO REGISTRO ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA”***